

# Comune di Filattiera

## Provincia di Massa-Carrara

### **IMPOSTA MUNICIPALE UNICA 2022**

La **Legge n. 160/2019 e s.m.i. (articolo 1, commi 739-783)** pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2019, **Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020, istituisce a decorrere dal 01/01/2020 la nuova I.M.U. (imposta municipale propria) che sostituisce le componenti I.M.U. e TA.S.I. della I.U.C.**

Con la Legge di Bilancio 2020 dal 1° gennaio 2020 è stata abrogata la TASI ed è stata istituita la nuova I.M.U. che accorpa in parte la precedente TASI semplificando la gestione dei tributi locali e definendo con più precisione dettagli legati al calcolo dell'imposta.

Nella nuova I.M.U. sono invariati i moltiplicatori.

Sono state riviste le aliquote base che diventano uguali alla somma delle aliquote base IMU e TASI. Le aliquote valide per l'anno 2022 sono quelle già approvate, con la deliberazione di Consiglio Comunale n.14 del 30.07.2020, per l'anno 2020, che sono state confermate con la deliberazione consiliare di approvazione del bilancio di previsione 2022-2024, n. 9 del 23.05.2022.

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali "A/1", "A/8" e "A/9" e relative pertinenze: **aliquota pari al 5,75 per mille;**
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: **aliquota azzerata;**
- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: **aliquota azzerata;**
- 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: **aliquota pari al 9,00 per mille;**
- 5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: **aliquota pari al 9,00 per mille;**
- 6) fabbricati con categoria catastale C1 possedute da soggetti che le utilizzano quali beni strumentali per la propria attività d'impresa ovvero locate per la medesima finalità, in condizione di regolarità fiscale con riguardo ai tributi locali: **aliquota ridotta al 7,6 per mille;**
- 7) terreni agricoli: **esenti**, in ragione del fatto che l'Ente è classificato come Comune Montano;
- 8) aree fabbricabili: **aliquota pari al 9 per mille;**

Resta confermata l'esenzione per le abitazioni principali non di lusso (categorie catastali dalla A2 alla A7).

#### **AIRE - Aggiornamento 2022**

**Riduzione IMU per i pensionati residenti all'estero** (art. 1, comma 743, della Legge 234/2021-Legge di Bilancio 2022). Limitatamente all'anno 2022 è ridotta al 37,5% l'IMU relativa ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o non data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di

pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia. Ciò significa che mentre nel 2021 per tali soggetti la riduzione d'imposta era pari al 50%, nel 2022 essa sale al 62,5%

Hanno diritto alla riduzione IMU solo i titolari di una **pensione internazionale**, che hanno lavorato in **Stati esteri extracomunitari in convenzione** con l'Italia e che sono residenti all'estero.

Gli Stati esteri extracomunitari convenzionati con l'Italia sono i seguenti: Argentina, Australia, Brasile, Canada e Québec, Israele, Isole del Canale e Isola di Man, Messico, Paesi dell'ex-Jugoslavia (Repubblica di Bosnia ed Erzegovina, Repubblica del Kosovo, Repubblica di Macedonia, Repubblica di Montenegro, Repubblica di Serbia e Vojvodina (Regione autonoma), Principato di Monaco, Repubblica di Capo Verde, Repubblica di Corea (solo distacco), Repubblica di San Marino, Santa Sede, Tunisia, Turchia, USA (Stati Uniti d'America), Uruguay, Venezuela.

Per beneficiare della riduzione è necessario presentare **Dichiarazione IMU**.

Se non rientrano nelle condizioni viste sopra, nessuna differente agevolazione di legge è prevista per i pensionati AIRE, come stabilito dal 2020.

### **ABITAZIONI DATE IN COMODATO**

Si ricorda che la Legge 208/2015 (Legge di Stabilità per il 2016) ha introdotto la riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione delle A/1-A/8-A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il comodato sia registrato (entro il 1° Marzo 2022 per poter beneficiare della riduzione dal 01.01.2022) e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. Le suddette condizioni devono risultare da dichiarazione di cui all'art.9, comma 6 del Decreto Legislativo 14.03.2011, n.23.

### **LOCAZIONI A CANONE CONCORDATO**

Si ricorda altresì che l'art. 1 comma 53 della suddetta legge ha introdotto la possibilità di riduzione dell'aliquota IMU al 75% per gli immobili locati a canone concordato. Per beneficiare di tale agevolazione è necessario presentare la dichiarazione IMU corredata del contratto di locazione dell'immobile nonché dell'attestazione di rispondenza ex D.M. 16.01.2017 art. 1 comma 8.

Per quanto riguarda la **determinazione dell'imposta** il calcolo è mensile (comma 761). Per nuovi immobili il primo mese si conta se il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto; in caso di parità di giorni è comunque in capo all'acquirente:

- mese di 28 giorni: il mese è in capo all'acquirente se il possesso inizia entro il giorno 15 del mese;
- mese di 29 giorni: il mese è in capo all'acquirente se il possesso inizia entro il giorno 15 del mese;
- mese di 30 giorni: il mese è in capo all'acquirente se il possesso inizia entro il giorno 16 del mese;
- mese di 31 giorni: il mese è in capo all'acquirente se il possesso inizia entro il giorno 16 del mese;

Il calcolo è da effettuarsi in base al possesso mensile ovvero per semestre (comma 762) sempre considerando il conguaglio a saldo in caso di possibili variazioni di aliquote da parte del Comune.

### **SCADENZE DI VERSAMENTO PER L'ANNO 2022**

➔ **prima rata il 16/06/2022** importo dovuto per il primo semestre 2022

➔ **seconda rata 16/12/2022** saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote pubblicato nel Portale del Federalismo Fiscale alla data del 28/10/2022.

L' I.M.U. viene versata in autoliquidazione dal contribuente.

L'aliquota IMU ordinaria per l'anno 2022 è pari al 9 per mille (invariata rispetto al 2021).

Per il calcolo dell'imposta si applica l'**aliquota IMU** alla **base imponibile**, successivamente si applica l'eventuale **riduzione/detrazione**.

**Per il calcolo e la conseguente compilazione del modello F24 per effettuare il versamento si può utilizzare l'applicativo "Calcolo IMU" il cui link è attivabile dal portale dell'Ente.**

Per informazioni: Ufficio tributi Tel. 0187/457330 – 32, e-mail: [ufficio.ragioneria@comune.filattiera.ms.it](mailto:ufficio.ragioneria@comune.filattiera.ms.it) - [g.angella@comune.filattiera.ms.it](mailto:g.angella@comune.filattiera.ms.it)

Filattiera, lì 28.05.2022

Il Funzionario Responsabile  
del Servizio Economico-Finanziario  
Dott.ssa Gaia ANGELLA